

Codice A1902A

D.D. 4 novembre 2024, n. 429

D.G.R. n. 8-247 del 11 ottobre 2024. Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte per l'anno 2025 per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. 1/2009 e per la gestione della Misura di promozione delle imprese artigiane di cui all'articolo 22 bis della L.R. 1/2009...



ATTO DD 429/A1902A/2024

DEL 04/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1902A - Artigianato

OGGETTO: D.G.R. n. 8-247 del 11 ottobre 2024. Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte per l'anno 2025 per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. 1/2009 e per la gestione della Misura di promozione delle imprese artigiane di cui all'articolo 22 bis della L.R. 1/2009. Spesa di euro 767.500,00 sul capitolo 153998 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 e conseguenti registrazioni contabili.

Premesso che:

- con la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di artigianato" e s.m.i. sono state disciplinate le procedure per l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese, nonché la collaborazione, attraverso convenzioni, con l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (di seguito: Unioncamere Piemonte) per la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi;

- in particolare la predetta legge regionale ha disposto:

- che le funzioni amministrative concernenti l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese nella sezione speciale del registro delle imprese siano delegate alle Camere di Commercio, alle quali è altresì affidato il compito di trasmettere le relative informazioni alle competenti sedi dell'INPS (artt. 22 e 23 L.R. 1/2009 e s.m.i.);
- che ai fini dell'annotazione, della modifica e della cancellazione della qualifica artigiana delle imprese si applicano a favore delle CCIAA i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);

- che alla copertura dei costi sostenuti dalle CCIAA per le funzioni amministrative ad essa delegate concorrono i proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 25 della L.R. 1/2009 e s.m.i.;
- che la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stipuli apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle predette funzioni e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie (art. 22, comma 5 L.R. 1/2009 e s.m.i.);
- che la Giunta regionale definisca con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi attraverso apposite convenzioni; i criteri, le risorse, gli strumenti di intervento, le categorie dei destinatari e le modalità per la valutazione dell'efficacia delle azioni secondo parametri correlati alla specificità dell'azione sono definiti nella convenzione di cui all'articolo 22, comma 5 (art. 22 bis - Programmi con il sistema camerale a favore della competitività delle imprese).

- il vigente Documento di indirizzi per l'artigianato – Allegato A - punto 6.3 Rapporti con il sistema camerale, approvato con D.G.R. n. 10-2143 del 28 settembre 2015, ha previsto la prosecuzione della convenzione con Unioncamere per l'annotazione delle imprese artigiane al Registro imprese e per la definizione di programmi comuni per la competitività delle imprese;

- il predetto Documento di indirizzi ha previsto, altresì, all'Allegato A, punto 3.3, il sostegno alle imprese artigiane per la partecipazione a fiere e manifestazioni per l'accesso a nuovi mercati, l'attrazione di potenziali consumatori, l'intercettazione di flussi turistici presenti sul territorio;

- la legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 - Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno ha previsto all'art. 6, comma 1, 2 lett. c) e comma 3 che la Regione, per sostenere le falegnamerie tradizionali piemontesi promuova, tra l'altro, la valorizzazione delle produzioni tipiche delle falegnamerie presso fiere di settore nazionali e internazionali e che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisca i criteri per la realizzazione delle misure.

Dato atto che:

- in attuazione della predetta normativa e degli indirizzi di programmazione sono state stipulate le convenzioni con Unioncamere Piemonte per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate alle Camere di Commercio relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana, riconoscendo risorse attestatesi in euro 400.000,00 per ciascuna annualità (da ultimo D.G.R. n. 18-7592 del 23/10/2023); a rendicontazione delle funzioni svolte viene acquisito un resoconto sull'attività delle Camere inerente, in particolare, le spese sostenute, la consistenza delle imprese artigiane annotate al registro imprese, la quantità e tipologia delle pratiche presentate presso ogni Camera di Commercio, i diritti di segreteria introitati, le somme incassate dalle CCIAA per le sanzioni secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2009 e s.m.i.; per l'anno 2024 è stata stipulata la Convenzione rep. n. 498 del 16 novembre 2023, approvata con D.D. n. 444/A1902A del 25 ottobre 2023;

- la Regione ha avviato sperimentalmente nel 2023 una Misura per la promozione delle imprese artigiane piemontesi sui mercati nazionali e internazionali attraverso l'incentivazione alla partecipazione alle fiere inserite nel Calendario fieristico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con qualifica nazionale o internazionale, approvata con D.G.R. n. 69-7367 del 31 luglio 2023; la predetta Misura è stata prorogata fino al 30 giugno 2024 con D.G.R. n. 27-7600 del 23 ottobre 2023; con D.G.R. n. 29-8443 del 15 aprile 2024 la Giunta regionale ha stabilito di prorogare ulteriormente al secondo semestre 2024; la fase sperimentale ha dato esiti positivi rispetto

all'interesse delle imprese e allo spettro di fiere scelte, tanto che l'ultimo sportello per la presentazione delle istanze è stato chiuso anticipatamente per esaurimento dei fondi disponibili;

- alle agevolazioni della Misura si applica il regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 2831 del 15 dicembre 2023);

- le Confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative presenti nel Comitato di coordinamento unitario, con nota prot. n. 6 del 28 febbraio 2024, agli atti del Settore, nonché in occasione di incontri sulla programmazione in materia di artigianato e, in particolare, sulle misure di promozione delle imprese sui mercati nazionali e internazionali, da ultimo in data 8 luglio 2024, hanno sostenuto:

- la necessità di dare continuazione alla misura per la promozione delle imprese artigiane piemontesi sui mercati nazionali e internazionali attraverso l'incentivazione alla partecipazione alle fiere inserite nel Calendario fieristico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con qualifica nazionale o internazionale, come sopra richiamata;
- l'opportunità di un inserimento nella predetta misura dell'azione regionale a supporto della filiera del legno di cui all'art. 6, comma 1, 2 lett. c) e comma 3 della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 per un perseguimento maggiormente efficace delle finalità della legge in considerazione delle complessive risorse destinate alla misura;
- in particolare, ai fini dell'individuazione dei criteri di cui al predetto comma 3, il Comitato di coordinamento unitario ha condiviso l'opportunità di un'apposita riserva dedicata alle imprese della filiera per la valorizzazione di produzioni tipiche delle falegnamerie tradizionali presso fiere di settore nazionali e internazionali, connotate dal possesso dell'annotazione di "riconoscimento di eccellenza artigiana", lavorazione "tradizionale", settore "legno", riportata nel Registro delle imprese delle CCIAA.

- la collaborazione con Unioncamere Piemonte risulta funzionale al migliore conseguimento dei compiti istituzionali attinenti l'attività di promozione e sviluppo del settore artigiano ed, in particolare, alla realizzazione di una misura di promozione della partecipazione delle imprese ad eventi fieristici, in ragione della capillarità dei rapporti delle Camere di Commercio con le imprese sul territorio, delle sinergie attivabili con gli strumenti di promozione e gestione in capo alle stesse e ad Unioncamere Piemonte, delle pregresse esperienze del sistema camerale nella promozione e gestione della presenza delle imprese piemontesi alle fiere fino al 2022, mediante contributi camerali e allestimento di stand istituzionali;

- la collaborazione con Unioncamere Piemonte permette, altresì, di conseguire una maggiore efficienza ed economicità nella gestione di una misura di concessione di contributi regionali a fondo perduto per la partecipazione delle imprese artigiane piemontesi ad eventi fieristici, tenendo conto della messa a disposizione dei sistemi informativi, delle banche dati e degli sportelli all'utenza del sistema camerale per una pubblicizzazione capillare della misura e per l'assistenza all'utenza, con possibile riduzione dei tempi procedurali di concessione dei contributi ed erogazione degli stessi.

Visti:

- lo Statuto della Regione Piemonte, approvato con Legge Regionale Statutaria n. 1 del 4 marzo

2005, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale: "La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie";

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" che definisce le Camere di Commercio quali "enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali" e che all'art. 6, comma 1, prevede che "le unioni regionali delle Camere di Commercio curano e rappresentano gli interessi comuni delle Camere di Commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; (...);"

- lo Statuto di Unioncamere Piemonte, che all'articolo 4, comma 1, prevede che "Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, Unioncamere promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Piemonte per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione". Al comma 2, lo Statuto di Unioncamere Piemonte prevede che "I rapporti di collaborazione con la Regione Piemonte saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati da Unioncamere Piemonte in rappresentanza delle Camere di commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici";

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 7 comma 4, D. Lgs 36/2023, "Codice dei Contratti pubblici", nella cui fattispecie non rientra la presente collaborazione con Unioncamere Piemonte in quanto, in particolare:

- tra le parti esiste una convergenza sinergica su attività di interesse comune, nonché la condivisione di obiettivi di interesse pubblico comuni ad entrambi;
- trattasi di collaborazione che garantisce la effettiva partecipazione delle parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni.

Vista, in particolare, la D.G.R. n. 8-247 del 11 ottobre 2024 con cui la Giunta regionale ha stabilito di:

- di approvare gli indirizzi per la stipula della Convenzione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte per l'anno 2025, disciplinante le attività per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa delegate e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie, di cui all'articolo 22, comma 5 della L.R. 1/2009 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'Allegato 1;

- di stanziare risorse pari a euro 400.000,00 per i costi relativi alle attività di cui al punto precedente;

- di approvare gli indirizzi per la stipula della Convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte per la gestione della Misura di promozione delle imprese artigiane sui mercati nazionali e internazionali di cui all'Allegato 2, alla voce "Struttura competente all'attuazione della misura e monitoraggio";

- di approvare i criteri per il finanziamento della Misura di promozione delle imprese artigiane piemontesi sui mercati nazionali e internazionali mediante concessione di contributi regionali in regime de minimis per la partecipazione a eventi fieristici dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, di cui all'Allegato 2, da realizzare con Unioncamere Piemonte nell'ambito della Convenzione di collaborazione di cui all'art. 22 e 22 bis della L.R. 1/2009;

- di approvare, in attuazione dell'art. 6 commi 1 e 2 lett. c) e comma 3 della L.R. 17 ottobre 2023, n. 27 "Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno", i criteri per la valorizzazione delle produzioni tipiche delle falegnamerie presso fiere di settore nazionali e internazionali, secondo quanto stabilito nell'Allegato 2;

- di stanziare risorse pari a complessivi euro 367.500,00 per l'attuazione della predetta Misura di promozione della partecipazione delle imprese artigiane alle fiere per l'anno 2025 (euro 350.000,00 destinati ai contributi alle imprese ed euro 17.500,00 a Unioncamere Piemonte come concorso alle spese di gestione della misura);

- che l'importo complessivo pari a euro 767.500,00 trovi copertura sul capitolo 153998, Missione 14, Programma 1 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 per euro 17.500,00 sull'annualità 2024, per euro 350.000,00 sull'annualità 2025 e per euro 400.000,00 sull'annualità 2026, demandando gli atti di impegno necessari al Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale;

- di demandare la stipula e la relativa sottoscrizione della Convenzione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, al Dirigente del Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale, da predisporre sulla base degli indirizzi e criteri di cui agli Allegati 1 e 2;

viste la legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026" e s.m.i. e la D.G.R. 27 marzo 2024, n. 5-8361 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026" e s.m.i. che hanno reso disponibili le risorse per la copertura delle spese per la convenzione con Unioncamere Piemonte per l'anno 2025;

viste:

- la deliberazione n. 40 del 21/10/2024 (prot. n.13127/A19000 del 24/10/2024) con cui Unioncamere Piemonte ha approvato lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per l'anno 2025 per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel Registro delle imprese e per la gestione della Misura di promozione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a eventi fieristici dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 da stipularsi ai sensi degli artt. 22, 22 bis e 23 della L.R. 1/2009 e s.m.i.;

visto tutto quanto sopra, sussistono le condizioni per

- approvare, ai sensi dell'art. 22, comma 5, e dell'art. 22 bis della L.R. 1/2009 e s.m.i., in conformità alla D.G.R. n. 8-247 del 11 ottobre 2024 lo schema di Convenzione tra Regione

Piemonte e Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte per l'anno 2025 per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. 1/2009 e per la gestione della Misura di promozione delle imprese artigiane di cui all'articolo 22 bis della L.R. 1/2009, di cui all'Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- impegnare, a copertura degli oneri di cui alla sopracitata Convenzione, a favore di Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte sul bilancio finanziario gestionale 2024/2026 a valere sulle risorse del capitolo 153998 - Missione 14 – Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato - P.d.C. finanziario U.1.04.01.02.007, l'importo complessivo di euro 767.500,00 così ripartito tra gli esercizi finanziari:

- euro 17.500,00 - anno 2024;
- euro 350.000,00 - anno 2025;
- euro 400.000,00 - anno 2026.

Le transazioni elementari del richiamato capitolo di spesa sono riportate nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- stipulare e sottoscrivere la predetta convenzione tra Regione Piemonte e Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte per l'anno 2025;

- di provvedere, con successivi atti, in conformità alla D.G.R. n. , alle liquidazioni a favore di Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte dell'importo di euro 767.500,00 di cui alla convenzione per l'anno 2025.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 "Testo unico in materia di artigianato" e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 10-2143 del 28 settembre 2015 "L.R. 1/2009 - Testo unico in materia di artigianato, art. 10 - Approvazione del Documento triennale di indirizzi 2015-2017";
- vista la L.R. n. 27 del 17 ottobre 2023 "Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno" e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 8-247 del 11 ottobre 2024 "Approvazione indirizzi per stipula della convenzione per l'anno 2025 tra Regione Piemonte e l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. 1/2009 e per la gestione della Misura di promozione delle imprese artigiane di cui all'articolo 22 bis della L.R. 1/2009. Approvazione criteri per la realizzazione della Misura per la promozione delle imprese artigiane piemontesi nella partecipazione a eventi fieristici nazionali e internazionali nell'anno 2025 e per l'attuazione dell'art. 6 commi 1 e 2 lett. c) e comma 3 della L.R. 27/2023. Spesa di complessivi euro 767.500,00 sul Cap. 153998 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024-2025-2026";

- visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- visto il D. Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte e s.m.i.;
- visto il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione (PTPC) 2024-2026 della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate";
- vista la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- vista la D.G.R. 27 marzo 2024, n. 5-8361 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- vista la Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- vista la D.G.R. n. 18-89 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- vista la D.G.R. n. 25-96 del 2 agosto 2024 "Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026. Variazione compensativa per il triennio 2024-2026 tra capitoli di spesa regionali all'interno della stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzione A18 e A19)";
- vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- vista la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022, Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017.;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare, ai sensi dell'art. 22, comma 5, e dell'art. 22 bis della L.R. 1/2009 e s.m.i., in conformità alla D.G.R. n. 8-247 del 11 ottobre 2024, lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del

Piemonte per l'anno 2025 per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. 1/2009 e per la gestione della Misura di promozione delle imprese artigiane di cui all'articolo 22 bis della L.R. 1/2009, di cui all'Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di impegnare, a copertura degli oneri di cui alla sopracitata Convenzione, a favore di Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (codice beneficiario 351223) sul bilancio finanziario gestionale 2024/2026 a valere sulle risorse del capitolo 153998 - Missione 14 – Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato - P.d.C. finanziario U.1.04.01.02.007, l'importo complessivo di euro 767.500,00 così ripartito tra gli esercizi finanziari:

- euro 17.500,00 - anno 2024;
- euro 350.000,00 - anno 2025;
- euro 400.000,00 - anno 2026.

Le transazioni elementari dei suddetti impegni di cui al presente atto sono rappresentate nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che:

- gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2) e s.m.i. e che le relative obbligazioni si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di competenza;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed autorizzate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026;
- il programma dei pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e dall'art. 27 del regolamento regionale di contabilità n. 9/2021;
- trattasi di spesa non ricorrente;
- la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

- di stipulare e sottoscrivere la predetta convenzione tra Regione Piemonte e Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte per l'anno 2025;

- di provvedere, con successivi atti, in conformità alla D.G.R. n. 8-247 del 11 ottobre 2024 e alla convenzione di cui all'Allegato 1, alle liquidazioni a favore di Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte dell'importo di euro 767.500,00.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello

Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone

Allegato

Schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte per l'anno 2025 per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. 1/2009 e per la gestione della Misura di promozione delle imprese artigiane di cui all'articolo 22 bis della L.R. 1/2009.

Premesso che:

- con la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di artigianato" e s.m.i. sono state disciplinate le procedure per l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese, nonché la collaborazione, attraverso convenzioni, con l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (di seguito: Unioncamere Piemonte) per la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi;

- in particolare la predetta legge regionale ha disposto:

- che le funzioni amministrative concernenti l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese nella sezione speciale del registro delle imprese siano delegate alle Camere di Commercio, alle quali è altresì affidato il compito di trasmettere le relative informazioni alle competenti sedi dell'INPS (artt. 22 e 23 L.R. 1/2009 e s.m.i.);
- che ai fini dell'annotazione, della modifica e della cancellazione della qualifica artigiana delle imprese si applicano a favore delle CCIAA i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell' articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);
- che alla copertura dei costi sostenuti dalle CCIAA per le funzioni amministrative ad essa delegate concorrono i proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 25 della L.R. 1/2009 e s.m.i.;
- che la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stipuli apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle predette funzioni e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie (art. 22, comma 5 L.R. 1/2009 e s.m.i.);
- che la Giunta regionale definisca con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi attraverso apposite convenzioni; i criteri, le risorse, gli strumenti di intervento, le categorie dei destinatari e le modalità per la valutazione dell'efficacia delle azioni secondo parametri correlati alla specificità dell'azione sono definiti nella convenzione di cui all'articolo 22, comma 5 (art. 22 bis - Programmi con il sistema camerale a favore della competitività delle imprese).

- il vigente Documento di indirizzi per l'artigianato – Allegato A - punto 6.3 Rapporti con il sistema camerale, approvato con D.G.R. n. 10-2143 del 28 settembre 2015, ha previsto la prosecuzione della convenzione con Unioncamere per l'annotazione delle imprese artigiane al Registro imprese e per la definizione di programmi comuni per la competitività delle imprese;

- il predetto Documento di indirizzi ha previsto, altresì, all'Allegato A, punto 3.3 il sostegno alle imprese artigiane per la partecipazione a fiere e manifestazioni per l'accesso a nuovi mercati, l'attrazione di potenziali consumatori, l'intercettazione di flussi turistici presenti sul territorio;

- la legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 - Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno ha previsto all'art. 6, comma 1, 2 lett. c) e comma 3 che la Regione, per sostenere le falegnamerie tradizionali piemontesi promuova, tra l'altro, la valorizzazione delle produzioni tipiche delle falegnamerie presso fiere di settore nazionali e internazionali e che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisca i criteri per la realizzazione delle misure.

Dato atto che:

- in attuazione della predetta normativa e degli indirizzi di programmazione sono state stipulate le convenzioni con Unioncamere Piemonte per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate alle Camere di Commercio relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana, riconoscendo risorse attestatesi in euro 400.000,00 per ciascuna annualità (da ultimo D.G.R. n. 18-7592 del 23/10/2023); a rendicontazione delle funzioni svolte viene acquisito un resoconto sull'attività delle Camere inerente, in particolare, le spese sostenute, la consistenza delle imprese artigiane annotate al registro imprese, la quantità e tipologia delle pratiche presentate presso ogni Camera di Commercio, i diritti di segreteria introitati, le somme incassate dalle CCIAA per le sanzioni secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2009 e sm.i.; per l'anno 2024 è stata stipulata la Convenzione rep. n. 498 del 16 novembre 2023, approvata con D.D. n. 444/A1902A del 25 ottobre 2023;

- la Regione ha avviato sperimentalmente nel 2023 una Misura per la promozione delle imprese artigiane piemontesi sui mercati nazionali e internazionali attraverso l'incentivazione alla partecipazione alle fiere inserite nel Calendario fieristico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con qualifica nazionale o internazionale, approvata con D.G.R. n. 69-7367 del 31 luglio 2023; la predetta Misura è stata prorogata fino al 30 giugno 2024 con D.G.R. n. 27-7600 del 23 ottobre 2023; con DGR n. 29-8443 del 15 aprile 2024 la Giunta regionale ha stabilito di prorogare ulteriormente al secondo semestre 2024; la fase sperimentale ha dato esiti positivi rispetto all'interesse delle imprese e allo spettro di fiere scelte, tanto che l'ultimo sportello per la presentazione delle istanze è stato chiuso anticipatamente per esaurimento dei fondi disponibili;

- alle agevolazioni della Misura si applica il regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 2831 del 15 dicembre 2023);

- le Confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative presenti nel Comitato di coordinamento unitario, con nota prot. n. 6 del 28 febbraio 2024, agli atti del Settore, nonché in occasione di incontri sulla programmazione in materia di artigianato e, in particolare, sulle misure di promozione delle imprese sui mercati nazionali e internazionali, da ultimo in data 8 luglio 2024, hanno sostenuto:

- la necessità di dare continuazione alla misura per la promozione delle imprese artigiane piemontesi sui mercati nazionali e internazionali attraverso l'incentivazione alla partecipazione alle fiere inserite nel Calendario fieristico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con qualifica nazionale o internazionale, come sopra richiamata;
- l'opportunità di un inserimento nella predetta misura dell'azione regionale a supporto della filiera del legno di cui all'art. 6, comma 1, 2 lett. c) e comma 3 della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 per un perseguimento maggiormente efficace delle finalità della legge in considerazione delle complessive risorse destinate alla misura;
- in particolare, ai fini dell'individuazione dei criteri di cui al predetto comma 3, il Comitato di coordinamento unitario ha condiviso l'opportunità di un'apposita riserva dedicata alle imprese della filiera per la valorizzazione di produzioni tipiche delle falegnamerie tradizionali presso fiere di settore nazionali e internazionali, connotate dal possesso dell'annotazione di "riconoscimento di eccellenza artigiana", lavorazione "tradizionale", settore "legno", riportata nel Registro delle imprese delle CCIAA.

- la collaborazione con Unioncamere Piemonte risulta funzionale al migliore conseguimento dei compiti istituzionali attinenti l'attività di promozione e sviluppo del settore artigiano ed, in

particolare, alla realizzazione di una misura di promozione della partecipazione delle imprese ad eventi fieristici, in ragione della capillarità dei rapporti delle Camere di Commercio con le imprese sul territorio, delle sinergie attivabili con gli strumenti di promozione e gestione in capo alle stesse e ad Unioncamere Piemonte, delle pregresse esperienze del sistema camerale nella promozione e gestione della presenza delle imprese piemontesi alle fiere fino al 2022, mediante contributi camerali e allestimento di stand istituzionali;

- la collaborazione con Unioncamere Piemonte permette, altresì, di conseguire una maggiore efficienza ed economicità nella gestione di una misura di concessione di contributi regionali a fondo perduto per la partecipazione delle imprese artigiane piemontesi ad eventi fieristici, tenendo conto della messa a disposizione dei sistemi informativi, delle banche dati e degli sportelli all'utenza del sistema camerale per una pubblicizzazione capillare della misura e per l'assistenza all'utenza, con possibile riduzione dei tempi procedurali di concessione dei contributi ed erogazione degli stessi.

Visti:

- lo Statuto della Regione Piemonte, approvato con Legge Regionale Statutaria n. 1 del 4 marzo 2005, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale: "La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie";

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" che definisce le Camere di Commercio quali "enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali" e che all'art. 6, comma 1, prevede che "le unioni regionali delle Camere di Commercio curano e rappresentano gli interessi comuni delle Camere di Commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; (...);"

- lo Statuto di Unioncamere Piemonte, che all'articolo 4, comma 1, prevede che "Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, Unioncamere promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Piemonte per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione". Al comma 2, lo Statuto di Unioncamere Piemonte prevede che "I rapporti di collaborazione con la Regione Piemonte saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati da Unioncamere Piemonte in rappresentanza delle Camere di commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici";

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 7 comma 4, D. Lgs 36/2023, "Codice dei Contratti pubblici", nella cui fattispecie non rientra la presente collaborazione con Unioncamere Piemonte in quanto, in particolare:

- tra le parti esiste una convergenza sinergica su attività di interesse comune, nonché la condivisione di obiettivi di interesse pubblico comuni ad entrambi;

- trattasi di collaborazione che garantisce la effettiva partecipazione delle parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni.

Vista, in particolare, la D.G.R. n. 8-247 del 11/10/2024 con cui la Giunta regionale ha stabilito di:

- di approvare gli indirizzi per la stipula della Convenzione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte per l'anno 2025, disciplinante le attività per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa delegate e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie, di cui all'articolo 22, comma 5 della L.R. 1/2009 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'Allegato1;

- di stanziare risorse pari a euro 400.000,00 per i costi relativi alle attività di cui al punto precedente;

- di approvare gli indirizzi per la stipula della Convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte per la gestione della Misura di promozione delle imprese artigiane sui mercati nazionali e internazionali di cui all'Allegato 2, alla voce "Struttura competente all'attuazione della misura e monitoraggio";

- di approvare i criteri per il finanziamento della Misura di promozione delle imprese artigiane piemontesi sui mercati nazionali e internazionali mediante concessione di contributi regionali in regime de minimis per la partecipazione a eventi fieristici dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, di cui all'Allegato 2, da realizzare con Unioncamere Piemonte nell'ambito della convenzione di collaborazione di cui all'art. 22 e 22 bis della L.R. 1/2009;

- di approvare, in attuazione dell'art. 6 commi 1 e 2 lett. c) e comma 3 della L.R. 17 ottobre 2023, n. 27 "Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno", i criteri per la valorizzazione delle produzioni tipiche delle falegnamerie presso fiere di settore nazionali e internazionali, secondo quanto stabilito nell'Allegato 2;

- di stanziare risorse pari a complessivi euro 367.500,00 per l'attuazione della predetta Misura di promozione della partecipazione delle imprese artigiane alle fiere per l'anno 2025 (euro 350.000,00 destinati ai contributi alle imprese ed euro 17.500,00 a Unioncamere Piemonte come concorso alle spese di gestione della misura);

- che l'importo complessivo pari a euro 767.500,00 trovi copertura sul capitolo 153998, Missione 14, Programma 1 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 per euro 17.500,00 sull'annualità 2024, per euro 350.000,00 sull'annualità 2025 e per euro 400.000,00 sull'annualità 2026, demandando gli atti di impegno necessari al Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale;

- di demandare la stipula e la relativa sottoscrizione della Convenzione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, al Dirigente del Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale, da predisporre sulla base degli indirizzi e criteri di cui agli Allegati 1 e 2;

viste la legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026" e s.m.i. e la D.G.R. 27 marzo 2024, n. 5-8361 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026" e s.m.i. che hanno reso disponibili le risorse per la copertura delle spese per la convenzione con Unioncamere Piemonte per l'anno 2025;

viste:

- la deliberazione n. 40 del 21/10/2024 (prot. n.13127/A19000 del 24/10/2024) con cui Unioncamere Piemonte ha approvato lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e

Unioncamere Piemonte per l'anno 2025 per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel Registro delle imprese e per la gestione della Misura di promozione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a eventi fieristici dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 da stipularsi ai sensi degli artt. 22, 22 bis e 23 della L.R. 1/2009 e s.m.i.;

- la determinazione dirigenziale n. ---- del ----- 2024 con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per l'anno 2025 e sono stati assunti gli impegni necessari, in attuazione degli indirizzi e criteri di cui alla D.G.R. n. 8-247 del 11/10/2024;

tra

la Regione Piemonte, con sede in Piazza Piemonte, n. 1 - Torino (Codice fiscale n. 80087670016) di seguito denominata Regione, rappresentata dal Dirigente del Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale nato a il

e

l'Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (Codice fiscale n. 80091380016) di seguito denominata Unioncamere Piemonte, con sede in Via Pomba 23 - Torino, rappresentata dal Segretario Generale di Unioncamere Piemonte nato a il

autorizzato a stipulare tale convenzione in nome e per conto delle C.C.I.A.A. piemontesi,

si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Nel precipuo interesse delle istituzioni e delle categorie economiche dell'artigianato, la Regione Piemonte e l'Unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (di seguito: Unioncamere Piemonte), per delega conferita da ciascuna Camera di Commercio, si impegnano a promuovere lo sviluppo del settore artigiano, attraverso una adeguata organizzazione delle strutture preposte alla gestione degli adempimenti amministrativi riguardanti l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese di cui alle disposizioni della L.R. 1/2009 e s.m.i. e attraverso la realizzazione della Misura di promozione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a eventi fieristici dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (di seguito: Misura di promozione) in conformità agli indirizzi e criteri di cui alla D.G.R. n. 8-247 del 11/10/2024.

Art. 2 – Svolgimento delle funzioni amministrative di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. 1/2009

1. Le Camere di Commercio assicurano l'ottimale espletamento dei compiti di cui al Titolo III della L.R. 1/2009 e s.m.i. mediante proprio personale nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun ente. Le Camere di Commercio individuano un referente competente per le materie attinenti le funzioni amministrative dell'artigianato così come previste dal T.U. dell'artigianato.

2. Le Camere di Commercio provvedono a dotare gli uffici preposti alle funzioni di cui al T.U. dell'artigianato di idonee strutture e attrezzature nonché di locali idonei allo svolgimento delle loro attività istituzionali.

3. Unioncamere Piemonte procede alla ripartizione dell'importo per l'anno 2025 di cui all'art. 5, comma 1 tra le Camere di Commercio, previa concertazione con le stesse dei criteri per la ripartizione, definiti nel rispetto di quanto segue:

- una quota non superiore al 25% dell'importo annuale sia ripartita in misura uguale tra tutte le Camere di Commercio del Piemonte;
- la restante quota sia ripartita in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte al registro delle imprese al 1° gennaio 2026.

4. Unioncamere Piemonte provvede al pagamento dell'importo di cui al comma 3 alle Camere di Commercio entro 30 giorni dalla data di accredito delle risorse da parte della Regione, dando comunicazione dei pagamenti effettuati agli enti camerali al Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale.

5. La Giunta regionale esercita adeguata vigilanza sulla corretta attuazione della L.R. 1/2009 e della presente convenzione ed esplica le funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attività di cui al T.U. dell'artigianato, anche attraverso la Commissione regionale per l'Artigianato.

Art. 3 – Svolgimento delle attività inerenti la Misura di promozione

1. Unioncamere Piemonte gestisce in conformità agli indirizzi e criteri definiti con D.G.R. n. 8-247 del 11/10/2024 la Misura di promozione delle imprese artigiane piemontesi sui mercati nazionali ed internazionali mediante concessione di contributi regionali a fondo perduto in regime de minimis per la partecipazione a eventi fieristici, ivi compresa la promozione delle imprese artigiane della filiera del legno in attuazione dell'art. 6, comma 1, 2 lett. c) e comma 3 della L.R. 27/2023.

2. Unioncamere Piemonte, in particolare:

- mette a disposizione risorse tecniche e organizzative per l'attuazione della Misura di promozione e individua il responsabile del procedimento di concessione dei contributi;
- formula e pubblica il bando per la concessione dei contributi regionali, gestisce lo sportello per la presentazione digitale delle domande su propria piattaforma;
- effettua l'istruttoria sulle istanze, concede ed eroga i contributi;
- procede alla eventuale revoca totale o parziale e al recupero delle somme indebitamente percepite da beneficiari;
- conserva la documentazione per un periodo di dieci anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla data dell'ultimo pagamento effettuato in favore di beneficiario, rendendola disponibile per i controlli;
- restituisce a Regione Piemonte le eventuali somme non assegnate e quelle introitate a seguito di azioni di recupero.

3. Ai fini del controllo e monitoraggio regionale sull'attuazione della Misura di promozione:

- Unioncamere Piemonte comunica trimestralmente l'andamento delle concessioni di contributi regionali alle imprese indicando, in particolare, la consistenza delle istanze presentate, l'elenco dei contributi concessi con indicazione dei beneficiari, raggruppati per codice ATECO, le manifestazioni fieristiche scelte dai beneficiari, le revoche e le rideterminazioni di contributi;
- al termine dell'attività, Unioncamere Piemonte trasmette una relazione conclusiva nella quale, oltre agli elementi e dati di cui sopra si evidenzino i controlli effettuati, l'effetto-leva prodotto dalla Misura, i dati inerenti l'art. 6, comma 1, 2 lett. c) e 3 della L.R. 27/2023.

Art. 4 – Risorse finanziarie

1. La Regione, per gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione, riconosce ad Unioncamere Piemonte per l'anno 2025 un importo complessivo fino a Euro 767.500,00, articolato come segue:

- un importo annuale pari a euro 400.000,00 a copertura delle seguenti voci di spesa relative alla gestione degli adempimenti amministrativi riguardanti l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese di cui alle disposizioni della L.R. 1/2009 e s.m.i.:
 - personale camerale;
 - attrezzature;
 - informatizzazione;
 - spese per lo svolgimento delle funzioni di cui al Titolo III del T.U. dell'artigianato;
 - spese per l'esercizio delle attività inerenti il riconoscimento di "Eccellenza artigiana" (art. 14 L.R. 1/2009 e s.m.i.);
 - spese di funzionamento e per l'esercizio di ogni altra attività prevista dalla normativa regionale e nazionale;
- un importo pari a euro 367.500,00 per l'attuazione della Misura di promozione della partecipazione delle imprese artigiane alle fiere per l'anno 2025, di cui euro 350.000,00 destinati ai contributi alle imprese ed euro 17.500,00 come concorso alle spese di gestione della misura.

2. Ad ulteriore rimborso dei costi derivanti dalla gestione delle funzioni amministrative previste per le imprese artigiane, le CCIAA trattengono i diritti di segreteria per le certificazioni, le visure e ogni altro atto o adempimento afferente le funzioni di cui al Titolo III del T.U. dell'artigianato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".

3. I proventi delle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 25 L.R. 1/2009 e s.m.i. concorrono alla copertura dei costi sostenuti dalla CCIAA per le funzioni amministrative ad essa delegate.

Art. 5 – Trasferimento delle risorse finanziarie

1. La Regione - Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale, provvede alla liquidazione dell'importo complessivo fino a euro 767.500,00 di cui all'articolo 4, comma 1 a favore di Unioncamere Piemonte come segue:

- un anticipo pari a euro 17.500,00 verrà liquidato successivamente alla sottoscrizione della convenzione per l'avvio della Misura di promozione;
- ulteriori acconti per un importo fino a euro 350.000,00 verranno liquidati nel 2025 a seguito di richiesta da parte di Unioncamere Piemonte correlata all'avanzamento delle concessioni di contributi alle imprese;
- un importo pari a euro 400.000,00, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 della presente convenzione verrà liquidato a saldo successivamente alla trasmissione da parte di Unioncamere Piemonte entro il 15 settembre 2026 della relazione a rendicontazione dell'attività svolta fino al 31 dicembre 2025, dettagliando, in particolare, le spese sostenute, la consistenza delle imprese artigiane annotate al registro imprese al 1° gennaio 2026, la quantità e tipologia delle pratiche presentate presso ogni Camera di Commercio, i diritti di

segreteria introitati, le somme incassate dalle CCIAA per le sanzioni secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2009 e sm.i., la ripartizione effettuata annualmente a ciascuna Camera di Commercio sulla base dei criteri di cui all'art. 2, comma 3, elementi e dati relativi alla gestione della Misura di promozione, richiamando le relazioni trasmesse ai sensi dell'art. 3, comma 3, eventuali dati sulla consistenza delle imprese artigiane beneficiarie di misure regionali gestite da Unioncamere Piemonte.

Art. 6 – Durata

1. La presente Convenzione per il 2025 ha durata di un anno.

Art. 7 – Collaborazione per l'attuazione e Integrazioni alla Convenzione

1. La Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati qui individuati, e a risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.
2. Le parti possono concordare in qualunque momento le integrazioni o modificazioni alla presente Convenzione che si reputino necessarie per il migliore conseguimento dei propri compiti istituzionali attinenti l'attività di promozione e sviluppo del settore artigiano.

Art. 8 - Registrazione

1. Le parti faranno luogo alla registrazione della presente scrittura in caso d'uso.
2. Le spese di bollo sono a carico di Unioncamere Piemonte.

Letto, firmato e sottoscritto.
Torino,

Regione Piemonte
Il Dirigente pro tempore del Settore Artigianato
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte
Il Segretario Generale
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 429/A1902A/2024 DEL 04/11/2024**

Impegno N.: 2024/24521

Descrizione: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL PIEMONTE PER L'ANNO 2025 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AGLI ARTICOLI 22 E 23 DELLA L.R. 1/2009 E PER LA GESTIONE DELLA MISURA DI PROMOZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 BIS DELLA L.R. 1/2009. SPESA DI EURO 767.500,00 SUL CAPITOLO 153998 DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2024-2026

Importo (€): 17.500,00

Cap.: 153998 / 2024 - TRASFERIMENTI A UNIONCAMERE E A ENTI LOCALI (L.R. 1/2009)

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 351223

PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.007 - Trasferimenti correnti a Camere di Commercio

COFOG: Cod. 04.4 - Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: Cod. 1401 - Industria, PMI e Artigianato

Impegno N.: 2025/3353

Descrizione: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL PIEMONTE PER L'ANNO 2025 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AGLI ARTICOLI 22 E 23 DELLA L.R. 1/2009 E PER LA GESTIONE DELLA MISURA DI PROMOZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 BIS DELLA L.R. 1/2009. SPESA DI EURO 767.500,00 SUL CAPITOLO 153998 DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2024-2026

Importo (€): 350.000,00

Cap.: 153998 / 2025 - TRASFERIMENTI A UNIONCAMERE E A ENTI LOCALI (L.R. 1/2009)

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 351223

PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.007 - Trasferimenti correnti a Camere di Commercio

COFOG: Cod. 04.4 - Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: Cod. 1401 - Industria, PMI e Artigianato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 429/A1902A/2024 DEL 04/11/2024**

Impegno N.: 2026/1026

Descrizione: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL PIEMONTE PER L'ANNO 2025 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AGLI ARTICOLI 22 E 23 DELLA L.R. 1/2009 E PER LA GESTIONE DELLA MISURA DI PROMOZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 BIS DELLA L.R. 1/2009. SPESA DI EURO 767.500,00 SUL CAPITOLO 153998 DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2024-2026

Importo (€): 400.000,00

Cap.: 153998 / 2026 - TRASFERIMENTI A UNIONCAMERE E A ENTI LOCALI (L.R. 1/2009)

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 351223

PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.007 - Trasferimenti correnti a Camere di Commercio

COFOG: Cod. 04.4 - Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: Cod. 1401 - Industria, PMI e Artigianato